Nello specifico per quanto riguarda la colonna G, al fine della valutazione delle posizione creditorie, sono state individuate due prime tipologie di crediti:

- Crediti in contenzioso: individua una classe di crediti per i quali l'AGEA ha intrapreso un'azione legale
- Crediti non in contenzioso: individua la classe di crediti per i quali l'AGEA non ha intrapreso alcuna azione legale ed il cui recupero risulta difficile

Nell'ambito delle due tipologie di credito suddette sono state distinte le seguenti categorie:

- Crediti con procedure concorsuali
- Crediti senza procedure concorsuali

Tali categorie sono state ulteriormente suddivise nelle seguenti classi:

- Crediti garantiti
- Crediti non garantiti

Da ultimo è stata individuata un'ulteriore tipologia, ovvero i Crediti inferiori a 4.000,00 euro.
A ciascuna voce è stata attribuita informaticamente la percentuale di esigibilità dei crediti in carico all'AGEA di seguito riportata.

Prospetto degli indici di valutazione AGEA al 15 Ottobre 2005

Prospetto indici di valutazione crediti al 15 Ottobre 2005						
Crediti in contenzioso	**Periodo (anni)**					
	Da 0 a 1	**Da 1 a 2**	**Da 2 a 3**	**Da 3 a 5**	**Da 5 a 10**	**Oltre 10**
Con procedure concorsuali:						
Garantiti da cauzione	100%	100%	40%	10%	5%	0%
Non garantiti da cauzione	95%	75%	40%	10%	5%	0%
Senza procedure concorsuali:						
Garantiti da cauzione	100%	100%	75%	65%	55%	35%
Non garantiti da cauzione	100%	80%	75%	65%	55%	35%
Inferiori a 4.000 Euro	100%	75%	50%	0%	0%	0%

Prospetto indici di valutazione crediti al 15 Ottobre 2005						
Crediti non in contenzioso	**Periodo (anni)**					
	Da 0 a 1	**Da 1 a 2**	**Da 2 a 3**	**Da 3 a 5**	**Da 5 a 10**	**Oltre 10**
Con procedure concorsuali:						
Garantiti da cauzione	100%	80%	35%	0%	0%	0%
Non garantiti da cauzione	90%	65%	35%	0%	0%	0%
Senza procedure concorsuali:						
Garantiti da cauzione	100%	80%	40%	0%	0%	0%
Non garantiti da cauzione	90%	70%	40%	0%	0%	0%
Inferiori a 4.000 Euro	90%	70%	45%	0%	0%	0%

Fonte: Ufficio contabilizzazione

7.2.9.1 Attività di verifica sulla tabella 105 al 15 ottobre 2005

Le nostre verifiche hanno riguardato n. 59 pratiche estratte dalla tabella 105 dai crediti art.3 Reg. 595/91 di cui 40 estratte in base alla rilevanza dell'importo (maggiore di 3.000.000 €) e 19 estratte in base alla rilevanza dell'importo tra quelle non verificate dall'OLAF nel corso delle verifiche del 2003 e con livello di certezza non assegnato (blank). Di seguito se ne riporta il dettaglio:

	Importo di credito accertato	Crediti rettificati	Crediti recuperati	Crediti da cancellare non recuperabile	Crediti da recuperare al 15 ottobre 2005	Crediti il cui recupero è improbabile 15 ottobre 2005	Crediti da cancellare al 15 ottobre 2005	Totale verificato
	Colonna b	Colonna c	Colonna d	Colonna e	Colonna f	Colonna g	Ex colonna e	
Totale crediti art.3 Reg. 595/91	64.488.388,14	38.747.354,53	8.138.365,53	-	654.698.355,33	446.892.499,04	80.940.781,53	
n. pratiche selezionate	17	6	4	n/a	53	43	9	59
Importo selezionato	52.602.862,96	18.671.886,99	1.989.595,31	n/a	307.289.534,14	161.836.902,13	38.205.591,56	
% selezionato sul totale	82%	48%	24%	n/a	47%	36%	47%	

Le nostre verifiche hanno riguardato l'analisi per singola posizione della documentazione giustificativa, in particolare:

- scheda di credito e scheda di irregolarità
- verbali di enti di controllo esterni, da cui è scaturita la posizione di credito
- documentazione ricevuta da legali esterni
- sentenze del tribunale civile/penale
- iscrizione a ruolo del concessionario alla riscossione
- altra documentazione giustificativa ritenuta necessaria

7.2.9.2 Crediti accertati

Per i crediti accertati abbiamo verificato n. 17 pratiche, selezionate così come descritto nel paragrafo 7.2.9.1, di cui di seguito se ne fornisce il dettaglio:

Settore	n. pratiche selezionate	Importo crediti accertati selezionati
Ortofrutta	16	51.273.126,93
Programmi Operativi	1	1.329.736,03
TOTALE	**17**	**52.602.862,96**

Dalle nostre verifiche è risultato che delle 17 pratiche selezionate, numero 8, dell'importo complessivo di € 40.251.393,27 si riferiscono a casi, oggetto di verifiche OLAF, che nello scorso esercizio erano stati eliminati dalla tabella 105 nella colonna C e che nell'esercizio FEAOG 2005 sono stati reinseriti nella colonna B in quanto non ancora definiti dall'OLAF.

Nella tabella che segue sono riportate le risultanze delle nostre verifiche:

Settore	N. pratiche selezionate	N. pratiche mancanti di documentazione	Valore pratiche mancanti di documentazione	N. Schede non aggiornate/da riclassificare ad altro livello	Valore Schede non aggiornate/ da riclassificare ad altro livello
Ortofrutta	16	0	0	8	38.069.738,92
Programmi Operativi	1	0	0	1	1.329.736,03
TOTALE	**17**	**0**	**0**	**9**	**39.399.474,95**

7.2.9.3 Crediti rettificati

Per i crediti rettificati abbiamo verificato n. 6, selezionate così come descritto nel paragrafo 7.2.9.1, pratiche di cui di seguito se ne fornisce il dettaglio:

Settore	n. pratiche selezionate	Importo crediti rettificati selezionati
Ortofrutta	1	(5.708.680,07)
Abbandono Produzione Lattiera	1	(6.108.553,07)
Arricchimento Vino	4	(6.854.653,85)
TOTALE	**6**	**(18.671.886,99)**

Per le pratiche visionate non si segnalano eccezioni per la rettifica degli importi in Tabella 105, pur sottolineando che la frammentarietà della documentazione presente presso i diversi uffici di Agea non consente di garantire l'organica e completa valutazione di ciascuna singola posizione.

7.2.9.4 Crediti in essere

Per i crediti in essere abbiamo verificato n. 53 pratiche, selezionate così come descritto nel paragrafo 7.2.9.1, di cui di seguito se ne fornisce il dettaglio:

Settore	N. pratiche selezionate	Importo crediti in essere selezionati
Burro	1	5.528.993,60
Ortofrutta	19	66.928.102,06
Tabacco	6	8.448.022,97
Zootecnia	1	4.451.687,38
Misure Agroambientali	1	547.128,53
Programmi Operativi	1	1.329.736,03
Distillazione	7	5.926.045,14
Semi oleosi	3	35.063.012,72
Olio al consumo	13	168.086.858,50
Cereali	1	10.979.947,21
TOTALE	**53**	**307.289.534,14**

Dalle nostre verifiche è risultato che per una pratica selezionata, riferita all'aiuto Olio al consumo e dell'importo complessivo di € 801.021,02 manca la documentazione presso l'Ufficio Legale, demandato all'aggiornamento della pratica come da delibera CdA n° 85.

Si segnala inoltre che per la maggior parte delle pratiche di cui si è presa visione, le schede di credito risultano non essere aggiornate secondo le ultime documentazioni legali pervenute all'Ufficio Legale.

Nella tabella che segue sono riportate le risultanze delle nostre verifiche:

Settore	N. pratiche selezionate	N. pratiche mancanti di documentazione	Valore pratiche mancanti di documentazione	N. Schede non aggiornate/da riclassificare ad altro livello	Valore Schede non aggiornate/ da riclassificare ad altro livello
Burro	1			1	5.528.993,60
Ortofrutta	19			6	38.069.738,92
Tabacco	6			6	8.448.022,97
Zootecnia	1				
Misure Agroambientali	1			1	547.128,53
Programmi Operativi	1			1	1.329.736,03
Distillazione	7			7	5.926.045,03
Semi oleosi	3			3	35.063.012,72
Olio al consumo	13	1	801.021,02	12	167.285.837,48
Cereali	1			1	10.979.947,21
TOTALE	**53**	**1**	**801.021,02**	**38**	**273.178.462,60**

7.2.9.5 Crediti il cui recupero è improbabile

Per i crediti della colonna G abbiamo verificato n. 43 pratiche, selezionate così come descritto nel paragrafo 7.2.9.1, di cui di seguito se ne fornisce il dettaglio:

Settore	N. pratiche selezionate	Importo crediti il cui recupero è improbabile selezionati
Programmi Operativi	1	100.325,00
Ortofrutta	9	22.308.046,53
Tabacco	6	4.116.323,06
Zootecnia	1	4.451.687,38
Distillazione	7	4.079.439,95
Burro	1	3.593.845,84
Misure Agroambientali	1	246.207,84
Olio al consumo	13	92.956.284,61
Semi oleosi	3	19.004.794,71
Cereali	1	10.979.947,21
TOTALE	**43**	**161.836.902,13**

Nella tabella che segue sono elencate le risultanze delle nostre verifiche:

Settore	N. pratiche selezionate	N. pratiche mancanti di documentazione	Valore pratiche mancanti di documentazione	N. Schede non aggiornate/da riclassificare ad altro livello	Valore Schede non aggiornate/ da riclassificare ad altro livello	Valore svalutazione da eliminare a seguito riclassifica
Programmi Operativi	1			1	1.329.736,03	100.325,00
Ortofrutta	9			3	4.263.177,33	488.509,82
Tabacco	6			6	8.448.022,97	4.116.323,06
Zootecnia	1					
Distillazione	7			7	5.926.045,03	4.079.439,95
Burro	1			1	5.528.993,60	3.593.845,84
Misure Agroambientali	1			1	547.128,53	246.207,84
Olio al consumo	13	1	520.663,66	12	167.285.837,48	92.956.284,61
Semi oleosi	3			3	35.063.012,72	18.986.365,13
Cereali	1			1	10.979.947,21	10.979.947,21
TOTALE	**43**	**1**	**801.021,02**	**35**	**239.371.900,90**	**135.547.248,46**

7.2.9.6 Crediti da cancellare/inesigibili

Per i crediti da cancellare abbiamo verificato n. 9 pratiche, selezionate così come descritto nel paragrafo 7.2.9.1, di cui di seguito se ne fornisce il dettaglio:

Settore	N. pratiche selezionate	Importo crediti da cancellare selezionati
Ortofrutta	9	38.205.591,56
TOTALE	**9**	**38.205.591,56**

Dalle verifiche effettuate non sono emerse eccezioni.

7.2.9.7 Richiesta di conferma ad un campione di debitori

Ai fini dell'attività di circolarizzazione, abbiamo selezionato n. 30 schede di credito per un valore complessivo di euro 23.639.267,99 tra le posizioni aventi livello di certezza pari a "blank" e non oggetto di verifiche OLAF nel 2003.
Dal colloquio con il responsabile dell'area Coordinamento (dott.Giancarlo Nanni) è emerso che per tre delle schede selezionate erano in corso contenziosi penali complessi e di lunga durata. Di conseguenza abbiamo chiesto la predisposizione delle lettere di circolarizzazione solo per le restanti 27 posizioni.
Alla data del 20 gennaio 2006 un debitore, il sig. Lino Bason, ha risposto inviando una sentenza del Tribunale civile e penale di Verona – sezione distaccata di Legnago, datata 25 marzo 2005, la quale assolve l'imputato dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. Dalla documentazione verificata presso le U.O. e presso l'Ufficio Legale, non abbiamo trovato alcuna documentazione relativa alla sentenza inviataci.

7.2.10 Breve sintesi della verifica OLAF maggio-settembre 2003

Nel periodo maggio-settembre 2003 sono state svolte delle verifiche sul registro dei debitori in conformità al Regolamento CE n. 1258/1999 art. 9. Dall'analisi delle risultanze delle verifiche effettuate è emerso che Agea non ha pienamente rispettato gli adempimenti previsti dai regolamenti comunitari.
Riportiamo qui di seguito un riepilogo dell'attività di controllo effettuata dalla Commissione OLAF:

Settore	Importo iniziale	Importo annullato	Importo recuperato	Saldo da recuperare	Importo a carico del FEAOG-Garanzia	Importo a carico dello Stato membro	N°
Non indicato	1.979.146,80	-	-	1.979.146,80	-	1.979.146,80	2
Annullate	137.542.883,25	(134.719.615,66)	(2.863.413,80)	-	-	-	61
Anonime	4.962.668,00	-	-	4.962.668,00	-	4.962.668,00	4
Carne	8.941.671,26	-	-	8.941.671,26	-	8.941.671,26	4
Cereali	31.410.265,72	-	(3.906.767,33)	27.503.498,39	10.949.621,58	16.553.876,81	5
Distillazione	1.252.608,76	-	-	1.252.608,76	-	1.252.608,76	1
Foraggi essiccati	695.687,06	-	-	695.687,06	-	695.687,06	1
Latte in polvere	606.027,64	-	(7.382,49)	598.645,14	598.645,14	-	1
Lattiero caseario	16.292.995,21	-	-	16.292.995,21	-	16.292.995,21	3
Olio al consumo	189.203.002,27	(880.673,20)	(216.255,06)	188.106.074,02	3.674.594,45	184.431.479,57	126
Ortofrutta	191.617.956,21	(8.428.367,76)	(450.518,95)	182.739.069,50	20.279.798,15	162.459.271,35	75
Semi oleosi	50.728.032,63	-	(108.160,51)	50.619.872,12	28.188.248,46	22.431.623,66	12
Set aside	547.897,86	(476.325,09)	-	71.572,77	-	71.572,77	1
Tabacco	43.220.031,09	(1.530.423,53)	(915.472,54)	40.774.135,01	16.412.067,56	24.362.067,45	14
Vitivinicolo	7.956.896,50	(902.487,60)	-	7.054.408,90	2.660.731,62	4.393.677,28	6
TOTALE	**686.957.770,26**	**(146.937.892,84)**	**(8.467.970,68)**	**531.592.052,94**	**82.763.706,96**	**448.828.345,98**	**316**

L'Agea nel corso del 2005 ha inviato alla Commissione Europea diverse note, in cui ha fornito alla stessa documentazione aggiuntiva in grado di meglio esplicitare lo stato legale delle schede credito selezionate. Nell'anno vi sono state diverse riunioni bilaterali al fine di chiarire i casi dubbi, ma non è ancora stata presa una decisione definitiva dalla Commissione Europea sulle schede esaminate.

7.2.11 Conclusioni sul registro dei debitori

Sulla base delle verifiche a campione effettuate abbiamo riscontrato che:

- il registro dei debitori non fornisce una visione corretta e completa degli importi da recuperare in quanto :

 a. le schede di credito relative a diverse posizioni da noi esaminate non risultano aggiornate.
 b. La Tabella 105 include posizioni che non hanno un livello di certezza conforme a quanto prescritto dalla normativa AGEA;
 c. alcune U.O. hanno talvolta aggiornato le singole posizioni attribuendo un livello di certezza non corretto.

Il mancato aggiornamento del livello di certezza unitamente ad un'erronea attribuzione dello stesso da parte delle diverse U.O. comporta una sopravvalutazione del totale dei crediti iscritti nel registro dei debitori, in quanto, come evidenziato, vengono esposti quali crediti certi, liquidi ed esigibili anche posizioni che non hanno tale natura. Allo stato attuale non è possibile quantificare l'esatto ammontare di tale sopravvalutazione stante il mancato aggiornamento/valutazione di un numero significativo di posizioni da parte delle diverse U.O..

- le procedure di recupero poste in essere sono risultate scarsamente efficaci in quanto :

 a. il processo di riorganizzazione funzionale dell'area crediti volto a garantire la completezza e la tempestività dell'aggiornamento delle schede di credito attraverso l'integrazione con il sistema informativo dell'area Legale "Teleforum" ha subito un significativo rallentamento nella sua implementazione e tuttora non è completamente entrato a regime;
 b. la procedura adottata con la delibera n. 131/03 non è sempre rispettata dalle U.O. per quanto concerne la fase di aggiornamento delle schede di credito;
 c. l'attuale struttura organizzativa, comprendente le U.O. (deputate all'aggiornamento delle schede di credito) e l'unità legale (avente il compito di gestire il contenzioso), non garantisce un'efficace gestione dei crediti da recuperare;
 d. l'archiviazione e la gestione delle stesse è risultata talvolta frammentaria ed incompleta.

Sulla base di quanto sopra evidenziato si raccomanda all'Organismo Pagatore di completare tempestivamente l'attivazione del processo di riorganizzazione funzionale dell'area crediti e di strutturarsi a livello organizzativo in modo conforme alla procedura interna adottata al fine di garantire il pieno rispetto della normativa comunitaria.

7.3 Recuperi

7.3.1 Attività svolta

Il nostro lavoro si è basato sulla verifica della correttezza della registrazione contabile dei recuperi. Ai fini dello svolgimento del nostro lavoro, abbiamo richiesto alle varie U.O. interessate la documentazione giustificativa a supporto del recupero selezionato. Facciamo inoltre riferimento a quanto esposto nel secondo capitolo Cap.2.

7.3.2 Conti Transitori

In base al Reg. CE N. 296/96 art. 7 i recuperi incassati dovrebbero essere dichiarati nel mese nel corso del quale ha avuto luogo l'incasso.
In conformità alla suddetta prescrizione, in data 1 settembre 1997, sono stati introdotti nella Tabella 104 due nuovi capitoli:

- B01-3990-050 (movimento in entrata –): "Recuperi da attribuire", su cui sono state registrate le quietanze in entrata (mod. 80T) redatte dalla Tesoreria Centrale dello Stato, pervenute all'AGEA dal 16 ottobre 2003 al 15 ottobre 2004;

- B01-3990-060 (movimento in uscita): "Imputazione dei recuperi", su cui sono stati registrati gli importi delle quietanze in uscita (mod. 121T) dal 16 ottobre 2003 al 15 ottobre 2004.

In seguito all'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Circolare n. 10 del 1 aprile 2004, è stato avviato il processo di dematerializzazione delle quietanze a partire dal 1 giugno 2004. Pertanto in luogo della quietanza modello 80T viene rilasciata una ricevuta di versamento contenente le medesime informazioni.
L'imputazione del conto B01-3990-050 viene effettuata da parte dell'U.O. Contabilizzazione al momento del ricevimento della quietanza di entrata da parte della Tesoreria Centrale di Roma (mod. 80TC / ricevute di versamento).
L'imputazione del conto B01-3990-060 avviene nel momento in cui è possibile identificare, da parte dell'U.O. interessata, il capitolo di spesa

comunitario di riferimento. Ciò avviene a seguito del ricevimento del mod. 121T da parte delle singole divisioni e della relativa comunicazione da parte delle stesse, alla U.O. Contabilizzazione. Successivamente la stessa U.O. provvede ad accreditare sul capitolo relativo al settore dell'aiuto in relazione alla quietanza precedentemente imputata sul B01-3990-050.

In questo modo, nel conto B01-3990-050 confluiscono tutti i recuperi incassati in attesa di attribuzione e nel conto B01-3990-060 l'imputazione di tali recuperi.

L'U.O. Contabilizzazione svolge un'attività di monitoraggio delle singole operazioni in entrata/uscita. Mediante l'uso di un foglio elettronico, infatti, sono registrate le singole operazioni in entrata e successivamente chiuse con le comunicazioni pervenute dalle singole divisioni (attribuzione ai capitoli). Al momento dell'attribuzione al capitolo della singola entrata viene evidenziata la "partita chiusa". Pertanto in qualsiasi momento è possibile conoscere quali partite sono rimaste "aperte", ovvero non ancora attribuite.

Con cadenza mensile la Tesoreria Centrale di Roma invia un estratto conto, mod. 56T, quale riepilogo delle operazioni di entrata (modelli 80T). In tale occasione viene svolto un controllo/riconciliazione con l'attività di monitoraggio di cui sopra.

Sempre con cadenza mensile sono comunicate alla Commissione Europea le entrate/uscite del mese all'interno della Tabella 104. Nell'ambito di tale documento sono esposti i dati relativi ai due conti transitori. Il saldo dei due conti rappresenta le entrate non ancora da attribuite ai capitoli di spesa.

A fine anno finanziario (al 15 ottobre 2XXX), viene redatta una tabella 104 riepilogativa della situazione complessiva dell'anno in cui è presente anche l'esposizione del saldo dei conti transitori, che dovrebbe essere pari a zero.

Nel caso in cui il saldo non fosse pari a zero, è previsto un pareggio dei due conti entro la data del 31 gennaio 2XXX+1 al momento della redazione della Dichiarazione annuale. Un eventuale scarto dovrà essere oggetto di una spiegazione da comunicare ai servizi della Commissione.

Unitamente alla Dichiarazione annuale, viene redatto un documento riepilogativo di tutte le entrate dell'anno, per singolo capitolo, Allegato XI, il cui totale deve essere pari al saldo del conto transitorio in entrata.

7.3.3 Recuperi on line

Con la Circolare Agea n.135/2003 dal 1° gennaio 2004, è stata implementata una nuova procedura per effettuare i recuperi on-line, cioè direttamente al momento dell'emissione dell'ordinativo di pagamento.
Fino al 1° gennaio 2004, per effettuare un recupero a carico di un beneficiario, Agea procedeva all'emissione di appositi mandati di pagamento a proprio favore. Questa operazione implicava un movimento finanziario in diminuzione sulla disponibilità dei conti partitari che veniva ripristinata soltanto al momento della registrazione dell'entrata con l'imputazione del credito al pertinente capitolo (in genere due mesi dopo).
La nuova procedura permette di rispettare i criteri di trasparenza del dato contabile, tempestività della registrazione, perfezionamento della pratica ed economicità.

7.3.4 Normativa del recupero dei crediti per irregolarità: trattenuta del 20%

L'articolo 7 del Reg. 595/91 prevede che lo Stato Membro possa trattenere il 20% degli importi recuperati a seguito di irregolarità, definendo le stesse irregolarità nell'articolo n. 3 dello stesso regolamento come "violazioni che hanno formato oggetto di un verbale amministrativo o giudiziario".
In sostanza la percentuale del 20% rappresenta un compenso/rimborso spese per l'attività svolta dallo Stato membro di recupero in caso di irregolarità/frodi.
L'importo recuperato è accreditato interamente nella contabilità speciale n. 1300 (conto partitario 2001). Successivamente l'Organismo Pagatore assegna il 20% di pertinenza dello Stato membro al "conto partitario 2002" attraverso un'operazione di storno dalla contabilità FEAOG alla contabilità Nazionale.
Periodicamente sono individuati i capitoli di spesa in cui sono state registrate le entrate relative al recupero in caso di irregolarità/frode. Extracontabilmente sono individuati gli importi in entrata, è calcolato il 20% sugli stessi, ed è registrato poi a sistema lo storno dal partitario 2001 al partitario 2002 relativo alla trattenuta operata.

7.3.5 Verifica delle entrate

7.3.5.1 Verifica del partitario 2001 – entrate comunitarie al 15 ottobre 2005

Le nostre verifiche hanno interessato n. 27 importi in entrata selezionati in base al criterio indicato al paragrafo 2.4.3 a cui si rimanda.

Dalle verifiche effettuate non abbiamo riscontrato eccezioni.

7.3.5.2 Verifica della quadratura dei conti partitari al 15 ottobre 2005

Di seguito riportiamo la quadratura tra il conto partitario 2001 (conto comunitario) e le entrate risultanti dalla Tabella 104:

Entrate da partitario 2001	15.534.356,41
Importi di quadratura conti transitori	19.743.227,57
totale entrate da tabella 104	**35.277.583,98**

Abbiamo provveduto alla verifica della quadratura dei conti transitori, come segue:

Capitolo	Importo	Descrizione
3990050	43.240.919,45	Conto transitorio in entrata
3990060	(23.497.691,88)	Conto transitorio in uscita
	19.743.227,57	Entrate non attribuite (tab.104)
	(4.118.402,06)	Imputazione ai capitoli comunitari
	(15.624.825,51)	Entrate competenza bilancio nazionale
	0,00	quadratura di verifica

Dalle verifiche effettuate non sono emerse anomalie.

7.3.5.3 Verifica dei modelli 56T mensili

Abbiamo ottenuto tutti i modelli 56T mensili della Banca d'Italia (dal 16 ottobre 2004 al 15 ottobre 2005), verificando che tutti i modelli 80T riportati sugli stessi fossero stati imputati al conto transitorio in entrata.
Dalle nostre verifiche è emerso che i conti transitori comprendono tutti i modelli 80 T dal 13 ottobre 2004 al 10 ottobre 2005. Tutti i modelli 80T fino al 15 ottobre 2005, dell'importo complessivo di € 18.383.009,35, sono pervenuti in Agea successivamente alla data di chiusura dei conti comunitari, e pertanto sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario FEAOG 2006.

7.3.5.4 Verifica dei recuperi dei crediti per irregolarità

Abbiamo verificato l'esattezza dell'importo versato sul conto partitario 2002, relativo all'esercizio finanziario 2005, per alcune posizioni selezionate, senza rilevare eccezioni.

7.3.5.5 Conclusioni

Dalle verifiche effettuate non abbiamo riscontrato anomalie di rilievo.
Le principali problematiche rilevate nel settore delle entrate sono necessariamente collegate alla gestione non pienamente efficiente dei crediti, come già sottolineato nei paragrafi precedenti a cui si fa rimando.

7.4 Il regime delle quote latte

Con l'emanazione dei Reg. CE 856/84 e 857/84 può essere fissata la nascita dell'attuale regime comunitario delle quote latte.

In sintesi, il regime delle quote latte consiste in un complesso di meccanismi normativi e organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della Comunità Europea, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo.

Attualmente il sistema quote latte è disciplinato dal "decreto legge 28 marzo 2003, n.49 coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003 n. 119 recante riforme della normativa interna del prelievo supplementare nel settore del latte e nel settore lattiero-caseario", compatibile con i principi dettati dall'ordinamento comunitario ed in particolare con le disposizioni del Reg. (CEE) n. 3950/1992 e successive modificazioni, e del Reg. (CE) n. 1392/2001 e successive modificazioni.

L'attuale sistema prevede l'assegnazione di un quantitativo nazionale di riferimento attribuito a ciascuno degli Stati membri, che costituisce il quantitativo massimo di latte che ciascuno Stato membro può produrre.
Il quantitativo nazionale è ripartito poi tra i singoli produttori, che diventano assegnatari di un quantitativo di riferimento individuale (quota) per la produzione ed il conferimento del latte.

L'eventuale produzione eccedentaria rispetto al quantitativo nazionale, determinata da tutte le eccedenze individuali interne allo Stato membro, eventualmente ridotte in seguito al meccanismo della "compensazione

nazionale delle produzioni", che prevede la compensazione tra i quantitati non utilizzati da alcuni produttori con i quantitativi eccedentari di alt determina il "prelievo supplementare" a carico del singolo produttore latte.
Il prelievo è corrispondente al 115% del prezzo indicativo del latte fissat per la stessa campagna.

Il prelievo supplementare è fondamentalmente uno strumento di politic economica comunitaria teso a conservare un prezzo adeguatament remunerativo al singolo litro di latte, predeterminando i limiti dell produzione, al fine di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta.
Conseguentemente, ogni eccesso produttivo crea un costo per la Comunit Europea, costo che secondo la logica economica deve essere sopportat dal soggetto che lo ha determinato.

A tal proposito, il Reg. CE 1392/01 al quinto "considerando" chiarisce ch onde garantire il corretto funzionamento del regime è indispensabil controllare l'avvenuto pagamento, anteriormente al 1° settembre, deg importi dovuti a titolo di prelievo e ripercuotere effettivamente il prelievo si produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferiment nazionali.

Pertanto, è fondamentale per l'Unione Europea che siano i singoli produtto a pagare e non lo stato membro, perché il prelievo supplementare dev rappresentare un reale ed efficace disincentivo alla produzione i eccedenza.

In Italia, l'attività di verifica e di controllo, nonché la successiva attività c ricognizione e raccolta dati con il conseguente inserimento degli stessi ne sistema informativo SIAN, è curato dall'ente territoriale (Regione), che entro date prefissate immette nel sistema i dati che saranno oggetto c successiva elaborazione a cura dell'AGEA. Qualunque dato errato o infedele è ascrivibile all'ente territoriale che ha curato l'immissione, no disponendo l'Agea né di altre fonti di informazione né di sistemi pe incrementare o modificare i dati introdotti.

Il sistema informatico in dotazione all'Agenzia è stato dotato di alcune protezioni che gli consentono, indipendentemente dalle verifiche umane, di respingere le immissioni che implichino violazioni di norme di legge o regolamenti relativi al problema delle quote latte. Analogo blocco il sistema oppone nell'ipotesi di contratti "concernenti le quote latte" nulli, annullabili o illeciti.
Il quantitativo consegnato individuale viene calcolato applicando una formula matematica indicata nel Reg. CE n. 1392/2001, art. 4, comma 1, formula che l'Agea ha introdotto in un programma computerizzato che autonomamente, a fronte dei dati che vengono inseriti, stampa un prospetto nel quale sono riportati i quantitativi consentiti, la produzione effettuata dal singolo, l'esubero produttivo, la quantità compensata ed il conseguente prelievo ed ogni altro elemento utile informativo. In altri termini l'Agea, spogliata di ogni potere discrezionale, effettua un computo matematico comunicando all'interessato le risultanze.

Con riferimento all'interesse a ricorrere da parte degli acquirenti e produttori si precisa che l'effetto economico finale del prelievo supplementare ricade comunque sempre sul produttore, poiché l'acquirente, quale sostituto d'imposta, altro compito non ha, se non quello di trattenere e versare il prelievo supplementare.

I dati che consentono all'Agea di contabilizzare gli esuberi produttivi vengono forniti all'Agenzia direttamente dagli acquirenti sulla base di un modello dichiarativo concernente la dichiarazione di consegna annuale del latte, che ogni singolo acquirente è tenuto a presentare in forma cartacea entro il 14 maggio di ogni campagna lattiera (1 aprile - 31 marzo).

Per quanto riguarda la questione del pagamento delle multe accumulate nelle campagne pregresse, essa è stata risolta, andando incontro alle esigenze dei produttori di latte, con l'avallo della Commissione europea, riuscendo ad approntare meccanismi di rateizzazione caratterizzati dalla massima flessibilità, che consentono l'estinzione graduale, nell'arco massimo di 14 anni, delle obbligazioni senza provocare effetti esiziali sulle aziende debitrici.